

COMUNE DI ACQUALAGNA

Provincia di Pesaro e Urbino



REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 04/11/2022

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto e finalità
- Articolo 2 - Costituzione e quantificazione del fondo
- Articolo 3 - Ripartizione del compenso incentivante
- Articolo 4 - Liquidazione del compenso incentivante
- Articolo 5 - Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Entrate
- Articolo 6 - Entrata in vigore

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.

Articolo 2

(Costituzione e quantificazione del fondo)

1. Ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1091, della Legge 147/2018, quantificato provvisoriamente nella misura del 5% delle entrate previste nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Tale fondo viene destinato all'incentivazione del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, ed al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate in base alle necessità dell'ufficio. Il fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.
2. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale individuato dal Responsabile del servizio finanziario in sede di approvazione del Piano delle performance per gli obiettivi che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata.
3. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'articolo 67, comma 3, lett. c) del CCNL 2016-2018 secondo cui la parte variabile del Fondo è alimentata dalle risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale. Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse dai limiti dell'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.
4. La quantificazione definitiva delle somme da destinare al fondo avviene sulla base degli importi risultanti dal bilancio consuntivo approvato nel medesimo anno di riferimento.

Articolo 3

(Ripartizione del compenso incentivante)

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile del servizio finanziario effettuerà una relazione sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti che hanno partecipato all'attività di recupero evasione al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Nella relazione viene riportata la ripartizione delle somme a disposizione tra i vari soggetti che hanno partecipato all'attività di evasione tributaria per poi confluire nella relazione finale sulla performance sottoposta all'approvazione dell'Organismo indipendente di valutazione o di altro organismo equivalente.
2. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento dell'obiettivo di recupero dell'evasione dei tributi comunali secondo le seguenti percentuali:
 - Funzionario Responsabile del servizio tributi 60%
 - Responsabile del Settore competente 40%

Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento; in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.

Articolo 4

(Liquidazione del compenso incentivante)

1. Nell'anno successivo a quello di costituzione del fondo, il Segretario Comunale, o in assenza il Responsabile del servizio finanziario, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi. A tal fine acquisisce la relazione di cui al precedente articolo 3.
2. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D. Lgs. 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività saranno considerate economie di spesa per il bilancio.
3. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
5. In considerazione dell'importo complessivo che non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5% secondo la ripartizione di cui all'art. 5 previa deduzione prevista dall'articolo 4, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi, così come l'IVA nella spesa complessiva del materiale di supporto all'Ufficio Entrate.

6. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Entrate di cui al successivo articolo 5.

Articolo 5

(Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Entrate)

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito dalle somme eccedenti il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 4. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti dal D. Lgs. 267/2000.
2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'Ufficio Entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'Ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del Responsabile del Servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Articolo 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.